Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 74

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 21 giugno 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia	Abb. annuo . . L. 600	All'Estero	Abb. annuo . L. 1.200	In Italia	Abb. annuo . . L. 400	All'Estero	Abb. annuo . . L. 800
	» semestrale » 350		» semestr. » 700		» semestrale » 200		» semestrale » 500
	» trimestrale » 200		» trimestr. » 400		» trimestrale » 120		» trimestrale » 300
	Un fascicolo . . » 8		Un fascicolo . » 20		Un fascicolo . . » 8		Un fascicolo . . » 20

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia		All'Estero	
	Abb. annuo . . . . . L. 400 —		Abb. annuo . . . . . L. 800 —
	» semestrale . . . » 200 —		» semestrale . . . » 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE ESTRAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 74 DEL 21 GIUGNO 1945:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 74: **Società Adriatica di elettricità, per azioni in Venezia:** Elenco delle obbligazioni 6 % sorteggiate nella 14ª estrazione del 22 maggio 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per il rimborso — **Compagnia italiana dei grandi alberghi, società per azioni, in Venezia:** Elenco delle obbligazioni 4,50 % sorteggiate nella estrazione del 23 maggio 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per il rimborso. — **Unione esercizi elettrici, anonima in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 31 maggio 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per il rimborso — **Società elettrica Maremmana, anonima in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1945. — **Società idroelettrica dello Sperando, anonima in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1945. — **Municipio di Genova:** Elenco delle obbligazioni dei prestiti civici sorteggiate nella estrazione del 29 maggio 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per il rimborso. — **S.E.T. Società Esercizi Telefonici, per azioni in Napoli:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per il rimborso. — **Società per le ferrovie Adriatico-Appennino, in Chieti - Esercizio ferrovia di Chieti:** Obbligazioni sorteggiate il 31 maggio 1945. **Società meridionale di elettricità, per azioni in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 23 maggio 1945. — **Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per il rimborso. — **Società Edison, per azioni in Milano:** Elenco delle obbligazioni 6 % emissione 1931 sorteggiate nella 14ª estrazione del 7 maggio 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per il rimborso. — Elenco delle obbligazioni 6 % emissione 1930 della ex Società generale elettrica dell'Adamello, sorteggiate nella 15ª estrazione del 7 maggio 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per il rimborso. — **Compagnia fondiaria regionale** (in liquidazione speciale): Obbligazioni della serie *B* sorteggiate il 30 maggio 1945.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. **300.**

Esonero dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche a favore degli studenti appartenenti a famiglia numerosa che non hanno potuto adempiere alla prescritta condizione di merito scolastico per avere dato il loro contributo alla causa della libertà.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 224;

Vista la legge 24 febbraio 1941, n. 208;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto coi Ministri per l'interno, per le finanze, e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per l'anno accademico 1943-44, il beneficio dell'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche di cui all'art. 1 della legge 24 febbraio 1941, n. 208, è esteso agli studenti universitari di disagiata condizione economica, appartenenti a famiglia numerosa, i quali comprovino di non aver potuto, in tutto o in parte, completare gli esami del piano di studi consigliato dalle autorità accademiche per l'anno 1942-43 per aver dato il loro contributo alla causa della libertà.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — ARANGIO RUIZ — PESENTI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1945
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 136. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. **301.**

Disposizioni in materia di imposte in surrogazione del bollo e registro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739, concernente l'imposta di negoziazione;

Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 738, relativo a nuovi provvedimenti tributari in materia di negoziazione di titoli azionari;

Visto il decreto Ministeriale 4 settembre 1943, determinante le aliquote della sovrimposta di negoziazione;

Visto il R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, convertito in legge 28 maggio 1936, n. 1302, allegato *H*, relativo alle tasse sui contratti di borsa;

Vista la legge tributaria sulle assicurazioni 30 dicembre 1923, n. 3281;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Imposta di negoziazione e sul capitale delle società straniere.

Art. 1.

Fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di guerra, la competenza del Collegio peritale istituito dall'art. 9 del R. de-

creto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è devoluta alla Commissione provinciale delle imposte del luogo ove ha sede la Borsa valori più vicina alla sede della società che ha emesso i titoli.

Le attribuzioni della Commissione provinciale indicate nel primo comma sono esercitate da una Sezione speciale presieduta da un magistrato e costituita da quattro membri effettivi nominati dal Ministro per le finanze, di cui un rappresentante dell'Amministrazione del tesoro proposto dal Ministero del tesoro, un agente di cambio designato dall'Associazione nazionale degli agenti di cambio, un esperto proposto dall'Amministrazione delle finanze ed un esperto designato dall'Associazione fra le società italiane per azioni.

Fanno parte della stessa Sezione quattro membri supplenti designati e nominati come per i membri effettivi.

Per il funzionamento della Commissione provinciale e le decisioni nella materia di cui al presente articolo, si osservano le disposizioni di cui al R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, e R. decreto 8 luglio 1937, n. 1516.

La disposizione del primo comma si applica anche per la definizione dei ricorsi presentati al Collegio peritale e non decisi anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

L'imposta di negoziazione per i titoli azionari quotati in borsa è liquidata per l'anno 1944 sul valore previsto come massimo dall'art. 18 del R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 738.

Per l'anno 1945 l'imposta stessa è liquidata sul valore imponibile accertato per l'anno 1944 aumentato del dieci per cento, salve le maggiorazioni e diminuzioni per gli aumenti e le riduzioni del capitale sociale effettuate nel corso dell'anno 1944, da calcolare in conformità di quanto è stabilito dall'art. 18 del citato decreto.

Art. 3.

L'imposta di negoziazione per le obbligazioni e gli altri titoli a reddito fisso quotati in borsa è liquidata per gli anni 1944 e 1945 sullo stesso valore sul quale è stata liquidata per l'anno 1943.

Art. 4.

Le società emittenti, qualora ritengano che le valutazioni eseguite in conformità degli articoli 2 e 3 siano superiori al valore dei titoli, in base alla consistenza patrimoniale ed economica, possono chiedere che tale valore sia determinato con le norme stabilite dall'art. 7 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

La determinazione del valore è fatta, senza possibilità di gravame in sede amministrativa o giudiziaria, dalla Commissione provinciale delle imposte competente ai sensi dell'art. 1.

Nei casi previsti dal presente articolo, è assoggettato alla imposta di negoziazione il valore determinato dalla Commissione provinciale, anche se risulta maggiore di quello calcolato con le norme degli articoli 2 e 3.

Art. 5.

Il ricorso della società emittente per la valutazione dei titoli ai sensi dell'art. 4 dev'essere proposto entro trenta giorni dalla data della notificazione della liquidazione dell'imposta.

Contro le liquidazioni notificate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, il ricorso dev'essere proposto entro trenta giorni dalla data medesima.

Il ricorso non sospende la riscossione dell'imposta liquidata in base alle valutazioni eseguite secondo gli articoli 2 e 3.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze può concedere per un termine non maggiore di quattro anni, in ogni caso non oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui cesserà lo stato di guerra, la dilazione al pagamento dell'imposta di negoziazione e dell'imposta sul capitale delle società straniere, con esonero dalle sopratasse, qualora la società emittente comprovi di avere subito gravi danni patrimoniali per eventi bellici.

La dilazione è subordinata alla condizione che la società emittente presenti la domanda, corredata da idonei mezzi di prova dei danni sofferti, prima della scadenza del termine fissato per il pagamento della imposta e stipuli l'atto di dilazione entro il termine che sarà assegnato dal Ministero delle finanze. Per le rate scadute prima della data di entrata in vigore del presente decreto può essere concessa la dilazione, col condono delle sopratasse, qualora ne sia fatta domanda entro sessanta giorni dalla data medesima.

Sulla somma dilazionata è dovuto l'interesse scalare del cinque per cento.

La dilazione dev'essere sorretta da garanzia ritenuta idonea dall'Amministrazione. Il Ministero delle finanze può tuttavia esonerare dalla prestazione della garanzia quando spetta alla società emittente indennizzo a carico dello Stato per danni di guerra: in tal caso la corresponsione dell'indennizzo non ha corso se risulta che la società non è in regola col pagamento del debito d'imposta.

Il debitore che ritarda il pagamento anche di una sola rata oltre venti giorni dalla scadenza, decade dal beneficio della dilazione ed è obbligato a pagare in unica soluzione le rate residue, coi relativi interessi maturati, e con la sopratassa di tardivo pagamento sull'ammontare dell'imposta ancora dovuta.

L'atto di sottomissione e garanzia per la dilazione è soggetto all'imposta fissa di cui all'art. 25 della tariffa allegato A al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, che approva il testo della legge di registro ed è esente dalla tassa di bollo e dalla imposta ipotecaria.

Sovrimposta di negoziazione.

Art. 7.

La sovrimposta di negoziazione dovuta per le cessioni di titoli azionari, compresi i diritti di opzione e le cartelle od azioni di godimento, nonchè le quote e carature di società, è stabilita nella misura del tre per cento del prezzo o valore pieno determinato ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 738.

Questa disposizione si applica anche alle cessioni dei titoli azionari emessi dalle società previste dall'art. 6 del citato decreto.

La sovrimposta di negoziazione fa carico per metà al cedente e per metà al cessionario, ferma la responsabilità solidale dei contraenti e degli intermediari per il pagamento di essa nei confronti della Finanza.

Sono abrogati gli articoli 3, 6, 8, 9, 10, eccettuato l'ultimo comma, ed 11 del R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 738.

Tasse sui contratti di borsa.

Art. 8.

Le aliquote di tassa sui contratti di borsa stabilite dall'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, che approva il testo della legge delle tasse sui contratti di borsa e dal R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, allegato *H*, sono determinate nelle misure di cui alla tabella allegata al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Imposta sulle anticipazioni e sovvenzioni contro deposito e pegno.

Art. 9.

E' data facoltà al Ministero delle finanze di consentire su richiesta della Banca d'Italia, nonchè del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, che l'imposta in surrogazione sulle operazioni di anticipazioni o sovvenzioni di cui all'art. 13 del R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 738, sia applicata con effetto dal 1° gennaio 1945 nei confronti degli istituti medesimi nella misura unica di L. 0,20 per ogni cinquecento lire, in ragione d'anno, sulla media delle situazioni decadarie.

Imposta sulle assicurazioni.

Art. 10.

Le compagnie, società ed imprese di assicurazioni nazionali od estere che fanno assicurazioni diverse dalle marittime possono integrare, senza conseguenze penali, le denunzie trimestrali prescritte dall'art. 21 della legge 30 dicembre 1923, n. 3281, qualora giustifichino di essere incorse in omissioni per causa di mancato ricevimento in tempo utile dei rendiconti dei premi ed accessori introitati dalle dipendenti agenzie e rappresentanze secondarie.

Tale denunzia integrativa di premi ed accessori, da compilarsi a parte, dev'essere presentata entro un mese dalla scadenza del trimestre successivo e la relativa maggiore imposta dev'essere pagata entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine sopra stabilito.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili a partire dalla denunzia relativa al primo trimestre dell'anno 1945 e fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello della dichiarazione di cessazione dello stato di guerra.

E' inoltre consentito alle dette compagnie e società di presentare fino al 31 luglio 1945, senza conseguenze penali, le denunzie dei premi ed accessori riscossi fino al 31 dicembre 1944, con l'obbligo di provvedere al pagamento delle imposte entro 15 giorni successivi alla scadenza di detto termine.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1945
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 138. — FRASCA

Tabella delle tasse di bollo sui contratti di Borsa

SPECIE DEL CONTRATTO	Per i contratti di importo fino a L. 50.000	Per i contratti di importo da oltre L. 50.000 a L. 100.000	Per i contratti di importo oltre L. 100.000 per ogni L. 100.000 o frazione in più
1. — Contratti a contanti:			
a) conclusi fra agenti di cambio	1 —	2 —	0,40
b) conclusi direttamente fra i contraenti	5 —	10 —	3 —
c) conclusi fra banchieri e privati	4 —	8 —	2 —
d) conclusi con l'intervento di agenti di cambio o di banche iscritte nell'albo di cui al R. D. L. 20 dicembre 1932, n. 1607	3 —	6 —	1,50
Nei casi di cui alle lettere *b*), *c*) *d*), la tassa è ridotta alla metà per i contratti che riguardino esclusivamente titoli di Stato o garantiti dallo Stato.			
2. — Contratti a termine:			
a) conclusi fra agenti di cambio	2 —	4 —	1 —
b) conclusi direttamente fra i contraenti	10 —	20 —	8 —
c) conclusi con l'intervento di agenti di cambio o di banche iscritte nell'albo di cui al R. D. L. 20 dicembre 1932, n. 1607	6 —	12 —	6 —
3. — Contratti di riporto:			
a) conclusi fra agenti di cambio	2 —	3 —	1 —
b) conclusi direttamente fra i contraenti	10 —	20 —	5 —
c) conclusi con l'intervento di agenti di cambio o di banche iscritte nell'albo di cui al R. D. L. 20 dicembre 1932, n. 1607	5 —	10 —	3 —

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per le finanze
PESENTI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 302.

Stato di previsione dell'entrata e della spesa della soppressa Azienda autonoma statale della strada per il periodo dal 1° luglio 1944 al 23 dicembre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante la facoltà di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visti il decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203, ed il decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 299, con i quali rispettivamente, è stato autorizzato l'esercizio provvisorio per la gestione del bilancio dello Stato per il trimestre luglio-settembre 1944, ed è stato prorogato l'esercizio stesso fino al 31 dicembre 1944;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 492, col quale sono stati approvati gli stati di previsione dei singoli Ministeri e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1944-45, tranne quello della Azienda autonoma statale della strada;

Tenuto conto peraltro che l'Azienda predetta fino alla data della sua soppressione, disposta col decreto legislativo Luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 377, ha regolarmente funzionato e che pertanto si rende necessario approvarne il relativo stato di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1944-45, limitatamente al periodo 1° luglio-23 dicembre 1944;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le entrate e le spese dell'Azienda autonoma statale della strada per l'esercizio finanziario 1944-45, limitatamente al periodo 1° luglio-23 dicembre 1944, sono stabilite in conformità degli stati di previsione dell'entrata e della spesa quali risultano dalla annessa tabella firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 134. — FRASCA

Stato di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda autonoma statale della strada per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 23 dicembre 1944

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio al 23 dicembre 1944
	ENTRATA	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	
	Contributi dello Stato	
1	Contributo dello Stato ai sensi dell'art. 16, lettera c) della legge 17 maggio 1928, n. 1094, dell'art. 2 della legge 13 luglio 1939, n. 1057 e dell'art. 2 della legge 19 gennaio 1942, n. 22	35.000.000 —
2	Contributo dello Stato ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 28 agosto 1935, n. 1536, convertito nella legge 27 gennaio 1936, n. 167 e dell'art. 7, comma 3°, del R. decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 58	42.675.000 —
		77.675.000 —
	Contributi, diritti e canoni	
3	Quota di partecipazione dell'Azienda autonoma statale della strada ai proventi della tassa unica di circolazione sugli autocarri, motocarri, motofurgoncini e rimorchi, in sostituzione del soppresso contributo integrativo di utenza stradale da parte di Aziende industriali e commerciali (articoli 1 e 7, comma 2°, del R. decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 58)	1.000.000 —
4	Contributo di miglioria in dipendenza della esecuzione delle opere (legge 6 aprile 1933, n. 427)	50.000 —
5	Provento delle conciliazioni, oblazioni e condanne a pene pecuniarie per contravvenzioni alle norme di polizia stradale e sulla circolazione (art. 119 del testo unico approvato col R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740)	1.200.000 —
6	Diritti per la pubblicità lungo le strade statali ed in vista di esse, escluse le traverse nell'interno dei centri abitati (R. decreto 14 marzo 1929, n. 410)	120.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio al 23 dicembre 1944
7	Proventi derivanti dalla concessione in uso delle pertinenze stradali e dalla vendita di relitti e di aree rimaste disponibili dopo la cessazione ad uso pubblico di strade statali o di parte di esse	50.000 —
8	Canoni per la concessione di occupazione e di attraversamento delle strade; canoni e proventi per licenze di accessi e diramazioni	400.000 —
		4.820.000 —
	Entrate diverse	
9	Ricupero di somme imputate alla spesa effettiva ordinaria	250.000 —
10	Ritenuta pensione sui salari dei capi cantonieri, cantonieri scelti e cantonieri e sulle pensioni degli ex agenti	350.000 —
11	Ritenute sulle retribuzioni al personale a contratto di lavoro per l'assicurazione di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302, convertito nella legge 30 gennaio 1939, n. 394, modificato con legge 18 ottobre 1942, n. 1346	75.000 —
		675.000 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	
	Contributi dello Stato	
12	Contributi straordinari dello Stato per lavori di sistemazioni generali di strade statali (art. 6 del R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 38, convertito nella legge 7 giugno 1934, n. 982, art. 10 del R. decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1723, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 49 e art. 1 della legge 13 luglio 1939, numero 1057)	*per memoria*
13	Contributo straordinario dello Stato per l'esecuzione di urgenti lavori di manutenzione delle strade statali	*per memoria*
14	Contributo straordinario dello Stato per la sistemazione ed il miglioramento della rete delle strade statali e per la costruzione di nuove arterie della rete stessa (legge 20 gennaio 1941, n. 105)	*per memoria*
15	Contributo straordinario dello Stato per l'esecuzione di urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade statali di interesse militare (R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72)	*per memoria*
16	Contributo straordinario dello Stato per la sistemazione ed il miglioramento di strade statali, nelle provincie di Lubiana, Fiume, Spalato, Zara e Cattaro (legge 4 settembre 1941, n. 1034)	*per memoria*
	Interessi attivi	
17	Interessi sulle somme depositate nei conti correnti, ordinario e speciale, istituiti presso la Cassa depositi e prestiti e su titoli dello Stato	*per memoria*
	Entrate diverse	
18	Ricupero di somme imputate alla spesa effettiva straordinaria	120.000 —
19	Concorsi di Enti vari nelle spese per l'esecuzione di alcune opere straordinarie	700.000 —
20	Entrate eventuali e diverse	400.000 —
21	Prelevamenti dal fondo di riserva per opere straordinarie	*per memoria*
		1.220.000 —
	Autostrade riscattate dallo Stato	
22	Prodotti della vendita dei biglietti e delle tessere di abbonamento	*per memoria*
23	Proventi della pubblicità e vari	*per memoria*
24	Ricupero di spese	*per memoria*
25	Ritenute sulle retribuzioni al personale a contratto di lavoro per l'assicurazione di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302, convertito nella legge 30 gennaio 1939, n. 394, modificato con la legge 18 ottobre 1942, n. 1346	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio al 23 dicembre 1944
	Autostrade costruite dallo Stato	
26	Prodotti della vendita dei biglietti e delle tessere di abbonamento	*per memoria*
27	Proventi della pubblicità e vari	*per memoria*
28	Ricupero di spese	*per memoria*
29	Ritenute sulle retribuzioni al personale a contratto di lavoro, per l'assicurazione di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302, convertito nella legge 30 gennaio 1939, n. 394, modificato con la legge 18 ottobre 1942, n. 1346	*per memoria*
30	Prelevamento dagli avanzi di gestione per far fronte ai lavori di sistemazione e completamento delle autostrade costruite dallo Stato	*per memoria*
		—
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	Accensione di debiti	
31	Prestiti da contrarre per il pagamento dei lavori di sistemazione generale delle strade statali (R. decreto 4 febbraio 1929, n. 172)	*per memoria*
	Partite che si compensano nella spesa	
32	Prelevamenti dal conto corrente ordinario istituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 19, ultimo comma, della legge 17 maggio 1928, n. 1094 .	*per memoria*
33	Prelevamenti dal conto corrente speciale presso la Cassa depositi e prestiti istituito per il versamento del fondo di riserva per opere straordinarie	*per memoria*
		—

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio al 23 dicembre 1944
	RIASSUNTO DELL'ENTRATA	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	
	Contributi dello Stato	77.675.000 —
	Diritti e canoni	4.820.000 —
	Entrate diverse	675.000 —
	Totale delle entrate effettive ordinarie . . .	83.170.000 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	
	Entrate diverse	1.220.000 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	CATEGORIA I. — Entrate effettive *(ordinarie e straordinarie)*	84.390.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio al 23 dicembre 1944
	SPESA	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Personale	
1	Stipendi, supplementi di servizio attivo ed aggiunta di famiglia al personale comandato dalle Amministrazioni dello Stato (*Spese fisse*)	2.200.000 —
2	Rimborso al Tesoro delle spese per il personale della Corte dei conti addetto all'Ufficio di riscontro, di cui all'art. 32 della legge 17 maggio 1928, n. 1094	*per memoria*
3	Assegni al personale assunto a contratto di lavoro (*Spese fisse*)	2.500.000 —
4	Indennità di trasferta, di traslocazione e varie	1.700.000 —
5	Spese relative al servizio delle automobili	3.000.000 —
6	Premi di operosità e rendimento agli impiegati ed agenti addetti all'Azienda ed ai funzionari dello Stato non dipendenti da essa	250.000 —
7	Retribuzioni a funzionari tecnici non appartenenti all'Amministrazione ed a privati professionisti, per studi e direzione di opere	*per memoria*
8	Sussidi agli impiegati, agli agenti in servizio, a quelli licenziati ed ai loro superstiti	200.000 —
9	Retribuzioni, aggiunta di famiglia, competenze ed indennità varie ai capi cantonieri, cantonieri scelti e cantonieri (*Spese fisse*)	25.000.000 —
		34.850.000 —
	Spese generali e di amministrazione.	
10	Indennità e competenze ai Consiglieri di amministrazione e indennità al direttore generale a norma dei Regi decreti 17 agosto 1928, n. 2180; 21 gennaio 1929, n. 98 e R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302, convertito nella legge 30 gennaio 1939, n. 394	*per memoria*
11	Manutenzione, riparazione di locali - Riparazione, manutenzione e trasporto di mobili e di strumenti geodetici - Spese di cancelleria e di stampa - Spese postali, telegrafiche e telefoniche: illuminazione e riscaldamento ed altre varie relative al funzionamento degli uffici	700.000 —
12	Spese per studi di progetti, rilevamenti statistici e per la sorveglianza dei lavori	400.000 —
13	Studi e ricerche sperimentali - Sussidi a scuole per le maestranze specializzate in opere stradali - Acquisto di pubblicazioni e raccolte di documenti fotografici.	*per memoria*
14	Fitti e canoni	150.000 —
15	Imposte, sovraimposte, contributi consortili ed altri oneri gravanti sugli immobili di proprietà dell'Amministrazione - Imposta sull'entrata	70.000 —
		1.320.000 —
	Spese aventi relazione con le entrate.	
16	Premi di manutenzione ai capi cantonieri e cantonieri e contributo alla Cassa pensioni dei cantonieri in relazione ai proventi delle contravvenzioni, a termini dell'art. 119 del R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740	*per memoria*
17	Spese di qualsiasi natura - esclusi i premi di operosità e rendimento al personale - per l'accertamento e la riscossione delle entrate di cui ai punti *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*) dell'art. 16 della legge 17 maggio 1928, n. 1094	100.000 —
		100.000 —
	Spese diverse.	
18	Spese per le assicurazioni obbligatorie del personale giornaliero e salariato e per indennizzo di infortuni sul lavoro	700.000 —
19	Spese per le assicurazioni obbligatorie del personale a contratto di lavoro a termini dell'art. 7 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302, convertito nella legge 30 gennaio 1939, n. 394, modificato con la legge 18 ottobre 1942, n. 1346	120.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio al 23 dicembre 1944
20	Contributo all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (art. 2 della legge 19 gennaio 1942, n. 22)	1.000.000 —
21	Spese di liti ed arbitraggi	30.000 —
22	Spese casuali	10.000 —
23	Contributo alla Cassa di mutuo soccorso fra i capi cantonieri e cantonieri e al fondo massa vestiario di detto personale	120.000 —
		1.980.000 —
	Debito vitalizio.	
24	Pensioni ordinarie ed assegno temporaneo mensile ai capi cantonieri e cantonieri ed ai loro superstiti (*Spese fisse*)	1.200.000 —
25	Indennità per una sola volta, in vece di pensione, ai capi cantonieri e cantonieri a termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, sulle pensioni civili, modificato dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti	20.000 —
		1.220.000 —
	Lavori.	
26	Manutenzione ordinaria, indennità ai Comuni per il mantenimento delle traverse e concorsi per rinnovazione dei pavimenti dei tronchi di strade compresi entro gli abitati	40.000.000 —
	Fondo di riserva.	
27	Fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale	200.000 —
	TITOLO II — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I — *Spese effettive*	
	Interessi passivi.	
28	Interessi sui prestiti per l'esecuzione di lavori di sistemazioni generali delle strade statali e spese per la stipulazione dei relativi contratti	*per memoria*
	Spese generali e di amministrazione.	
29	Assegnazione straordinaria per l'acquisto di autoveicoli, strumenti, macchine calcolatrici e da scrivere e per spese varie relative al completamento dell'impianto degli uffici	500.000 —
	Spese diverse.	
30	Rimborsi eventuali di entrate versate al conto corrente intestato all'Azienda presso la Tesoreria centrale	*per memoria*
	Lavori.	
31	Riparazioni straordinarie consolidamenti, opere di difesa, rettifiche e sistemazioni saltuarie, costruzione di ponti - Spese a carico del fondo di cui all'art. 1 della legge 20 gennaio 1941, n. 105, per la costruzione di case cantoniere	3.000.000 —
32	Lavori di sistemazione generale e di miglioramento della rete delle strade statali - Costruzione di nuove arterie della rete stessa (legge 20 gennaio 1941, n. 105)	1.200.000 —
33	Spese per lavori urgenti di sistemazione e riparazioni di strade statali di interesse militare (R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72)	*per memoria*
34	Lavori, di sistemazione e di miglioramento di strade statali nelle provincie di Lubiana, Fiume, Spalato, Zara e Cattaro (legge 4 settembre 1941, n. 1034)	*per memoria*
35	Opere da eseguirsi con pagamenti in annualità	*per memoria*
		4.200.000 —
	Fondo di riserva.	
36	**Fondo di riserva per opere straordinarie, da versare in conto corrente speciale presso la Cassa depositi e prestiti**	20.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio al 23 dicembre 1944
	Autostrade riscattate dallo Stato.	
37	Lavori	per memoria
38	Personale addetto alla direzione e sorveglianza lavori (*Spese fisse*)	per memoria
39	Personale addetto all'esercizio	per memoria
40	Spese generali di esercizio - Imposta sull'entrata . .	per memoria
41	Spese di accertamento e riscossione di proventi vari .	per memoria
42	Compensi per lavoro straordinario e premi di operosità e rendimento per i servizi delle autostrade riscattate dallo Stato	per memoria
43	Spese per le assicurazioni obbligatorie del personale a contratto di lavoro a termini dell'art. 7 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302, convertito nella legge 30 gennaio 1939, n. 394, modificato con la legge 18 ottobre 1942, n. 1346	per memoria
44	Avanzo di gestione da versare al Tesoro dello Stato .	per memoria
		—
	Autostrade costruite dallo Stato.	
45	Lavori	per memoria
46	Personale addetto alla direzione e sorveglianza lavori (*Spese fisse*)	per memoria
47	Personale addetto all'esercizio	per memoria
48	Spese generali di esercizio - Imposta sull'entrata . .	per memoria
49	Spese di accertamento e riscossione di proventi vari .	per memoria
50	Compensi per lavoro straordinario e premi di operosità e rendimento per i servizi delle autostrade costruite dallo Stato	per memoria
51	Spese per le assicurazioni obbligatorie del personale a contratto di lavoro a termini dell'art. 7 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302, convertito nella legge 30 gennaio 1939, n. 394, modificato con la legge 18 ottobre 1942, n. 1346	per memoria
52	Avanzo di gestione da destinarsi ad opere di sistemazione e di completamento delle autostrade costruite dallo Stato	per memoria
		—
	CATEGORIA II — *Movimento di capitali*	
	Estinzione di debiti.	
53	Quote di capitale per ammortamento dei prestiti contratti per l'esecuzione dei lavori di sistemazioni generali	per memoria
	Partite che si compensano nell'entrata.	
54	Conto corrente ordinario presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 19, ultimo comma, della legge 17 maggio 1928, n. 1094	per memoria
55	Conto corrente speciale presso la Cassa depositi e prestiti per il versamento del fondo di riserva per opere straordinarie	per memoria
		—

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio al 23 dicembre 1944
	RIASSUNTO DELLA SPESA	
	TITOLO I — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I — *Spese effettive*	
	Personale tecnico, amministrativo di ragioneria e d'ordine	9.850.000 —
	Capi cantonieri e cantonieri	25.000.000 —
		34.850.000 —
	Spese generali e di amministrazione	1.320.000 —
	Spese aventi relazione con le entrate	100.000 —
	Spese diverse	1.980.000 —
	Debito vitalizio	1.220.000 —
	Lavori	40.000.000 —
	Fondo di riserva	200.000 —
	Totale delle spese effettive ordinarie	79.670.000 —
	TITOLO II — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I — *Spese effettive*	
	Spese generali e di amministrazione	500.000 —
	Lavori	4.200.000 —
	Fondo di riserva	20.000 —
	Totale delle spese effettive straordinarie	4.720.000 —
	Totale generale	84.390.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio al 23 dicembre 1944
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	CATEGORIA I — Spese effettive (*ordinarie e straordinarie*)	84.390.000 —
	RIEPILOGO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA	
	ENTRATA	
	CATEGORIA I — Entrate effettive (*ordinarie e straordinarie*)	84.390.000 —
	SPESA	
	CATEGORIA I — Spese effettive (*ordinarie e straordinarie*)	84.390.000 —

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 303.

Nomina dell'on. Giuseppe Grassi e dell'ing. Giuseppe Laterza rispettivamente a presidente e vice presidente dell'Ente autonomo dell'acquedotto pugliese.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1919, n. 2060, istitutivo dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, modificato e convertito dalla legge 23 settembre 1920, n. 1365;
Visto l'art. 1 del R. decreto 9 aprile 1931, n. 334, che reca disposizioni concernenti gli organi di amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese;
Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'onorevole Giuseppe Grassi e l'ingegnere Giuseppe Laterza sono nominati rispettivamente presidente e vice presidente dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese per la durata di quattro anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RUINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 141. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945.

Scioglimento degli organi deliberativi, individuali e collegiali della fondazione « Il Vittoriale degli italiani ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti gli articoli 6 e 10 (primo comma) dello statuto della fondazione del « Vittoriale degli italiani », approvato con R. decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1447, modificato dall'art. 2 della legge 11 agosto 1940, n. 15;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli Enti pubblici e nomina di commissari straordinari;
Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario per la gestione straordinaria della fondazione « Il Vittoriale degli italiani »;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Gli organi deliberativi, individuali e collegiali della fondazione « Il Vittoriale degli italiani », sono sciolti.

Art. 2.

L'avv. Eucardio Momigliano è nominato commissario straordinario della fondazione « Il Vittoriale degli italiani », con tutti i poteri del presidente e del Consiglio della fondazione stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

(888)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 giugno 1945.

Revoca del decreto presidenziale 15 maggio 1945 riguardante la nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione della Società anonima editrice « Valentino Bompiani ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 maggio 1945 relativo alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della Società anonima editrice « Valentino Bompiani »;
Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 maggio 1945, con il quale l'avv. Enrico Merloni veniva nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Società anonima editrice « Valentino Bompiani », è revocato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 7 giugno 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(889)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1945.

Inefficacia delle operazioni di sorteggio per il rimborso e l'assegnazione dei premi sulle obbligazioni in circolazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità effettuate nell'Italia settentrionale.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il decreto Ministeriale 16 maggio 1945, col quale sono state conferite al direttore generale del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità le temporanee funzioni di commissario straordinario di tali enti;

Veduta la lettera in data 1° giugno 1945, n. 2006, con la quale il commissario straordinario predetto chiede che siano dichiarate inefficaci le operazioni di sorteggio per il rimborso e l'assegnazione dei premi sulle obbligazioni in circolazione dei cennati enti effettuate, a partire dal 1° ottobre 1944, dalla illegittima amministrazione degli enti stessi trasferitasi nel Nord Italia al seguito del governo della sedicente repubblica sociale italiana, riconoscendo, peraltro, validi i rimborsi di titoli estratti eseguiti fino a tutto il 30 giugno 1945;

Veduto il parere favorevole espresso su tale richiesta dal Collegio sindacale del Consorzio di credito per le opere pubbliche;

Considerato che la richiesta stessa è giustificata dal fatto che, a partire dalla predetta data del 1° ottobre 1944, regolari operazioni di sorteggio sono state eseguite, dalla legittima amministrazione dei due Istituti, nella loro sede legale di Roma, e che, d'altra parte, gli interessi dei portatori delle obbligazioni risultano equamente tutelati dal riconoscimento della validità dei rimborsi effettuati e da effettuarsi a tutto il 30 giugno 1945;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, relativo alla soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Decreta:

Sono dichiarate inefficaci, a cominciare da quella del 1° ottobre 1944 e limitatamente ai titoli non rimborsati entro il 30 giugno 1945, le operazioni di sorteggio per il rimborso e l'assegnazione dei premi sulle obbligazioni in circolazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, effettuate dalla illegittima amministrazione degli Istituti stessi, trasferitasi nell'Italia settentrionale al seguito del governo della sedicente repubblica sociale italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(899)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1945.

Sostituzione del commissario straordinario dell'Istituto centrale delle banche e banchieri, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 5 ottobre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 66 del 10 stesso mese, con il quale, in base al decreto legislativo Luogotenenziale 12 settembre 1944, n. 222, fu sciolto il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto centrale delle banche e banchieri, società per azioni con sede in Roma, ed i signori gr. uff. dott. Ignazio Giordani, ing. Tommaso Astarita e dott. Gino Ferrari vennero nominati il primo commissario straordinario e gli altri due vice commissari di detto Istituto;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del commissario, il quale ha presentato le dimissioni dalla carica,

Decreta:

Art. 1.

In sostituzione del gr. uff. dott. Ignazio Giordani, è nominato commissario straordinario dell'Istituto centrale delle banche e banchieri l'avv. Giacinto Bullio con tutti i poteri spettanti al presidente ed al Consiglio d'amministrazione.

Art. 2.

Il commissario riferirà sulla sua gestione all'assemblea degli azionisti che dovrà essere convocata, appena possibile, per la ricostituzione del Consiglio d'amministrazione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(900)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1945.

Blocco dei fertilizzanti, anticrittogamici e antiparassitari.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Visti i decreti Ministeriali 21 ottobre 1944, 12 dicembre 1944 e 6 marzo 1945, concernenti la denuncia e il blocco di prodotti industriali;

Considerata l'opportunità di regolare la distribuzione dei fertilizzanti e degli antiparassitari;

Decreta:

Art. 1.

Ai prodotti soggetti al vincolo della denuncia e del blocco, stabiliti con i decreti Ministeriali 21 ottobre 1944, 12 dicembre 1944 e 6 marzo 1945, pubblicati ri-

spettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 26 ottobre 1944, n. 15 del 3 febbraio e n. 30 del 10 marzo 1945, sono aggiunti i fertilizzanti (perfosfato minerale e d'ossa, solfato ammonico, nitrato ammonico, nitrato di calcio, calciocianamide) nonchè gli anticrittogamici e gli antiparassitari in genere.

Art. 2.

I fertilizzanti, gli anticrittogamici e gli antiparassitari in genere di cui all'art. 1 del presente decreto non potranno essere venduti o consegnati se non in base alle autorizzazioni rilasciate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste alla Federazione italiana dei consorzi agrari ed alle organizzazioni sindacali e cooperative di categoria.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 giugno 1945

Il Ministro per l'industria il commercio e il lavoro
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(895)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale dipendente dalla Società Radioaudizioni Italia (R.A.I.) ex (E.I.A.R.).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, fra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti sottoposti a vigilanza e tutela da parte dello Stato;

Visto l'art. 3 del citato decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, con cui si dispone che, entro un anno dalla sua entrata in vigore, i provvedimenti sopra accennati possono essere dichiarati validi con decreto motivato del Ministro competente;

Visto inoltre che nel citato art. 3 è previsto che il decreto Ministeriale può limitare la convalida a determinati effetti;

Considerato che la Società Radioaudizioni Italia (R.A.I.) ex E.I.A.R., concessionaria del servizio delle radioaudizioni circolari in Italia in forza del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, è soggetta alla vigilanza dello Stato in dipendenza della convenzione stipulata col Ministero delle comunicazioni ed approvata con R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2526;

Vista la relazione presentata dal Presidente della Società R.A.I. ex E.I.A.R. relativa ai licenziamenti effettuati tra l'8 settembre 1943 e l'8 giugno 1944 ed alle provvidenze disposte a favore di detto personale;

Presa in esame la condizione della Società predetta in relazione alle attuali contingenze;

Ritenuto che la situazione della predetta Società, allo stato attuale, non consente di confermare e mantenere in servizio il personale, se non nei limiti commisurati alla sua ridotta attività;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, per le sedi del territorio restituito alla Amministrazione italiana, i provvedimenti di licenziamento del personale dipendente dalla R.A.I. ex E.I.A.R. effettuati dall'8 settembre 1943 al 4 giugno 1944, tranne che il licenziamento risulti determinato da comportamento del personale contrario alle direttive politiche del fascismo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 giugno 1945

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CEVOLOTTO

(898)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1945.

Revoca del decreto Ministeriale 14 gennaio 1942 riguardante la sottoposizione a sequestro della Banca d'America e d'Italia, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 14 gennaio 1942, con il quale la Banca d'America e d'Italia, società per azioni con sede in Roma, venne sottoposta a sequestro, in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che sono cessate le ragioni del sequestro e che, nell'attuale situazione, si ritiene opportuno che la Banca d'America e d'Italia sia liberata dai vincoli conseguenti al provvedimento succitato;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 14 gennaio 1942, con il quale fu sottoposta a sequestro la Banca d'America e d'Italia, società per azioni, con sede in Roma.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei suoi normali organi amministrativi, che, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, riprendono l'esercizio delle loro funzioni, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(901)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

L'ing. Paolo Caroselli di Donantonio, nato a Sulmona il 21 ottobre 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in ingegneria industriale conseguito presso la Regia università di Roma nel 1942.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Roma.

(904)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo « Fiera campionaria di Tripoli »

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 1945, il gr. uff. Ettore Verdesi è stato nominato commissario straordinario dell'Ente autonomo « Fiera campionaria di Tripoli.

(893)

MINISTERO DELLA MARINA

Sclassificazione dai beni del demanio pubblico marittimo ai beni patrimoniali dello Stato

Con decreto del Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le finanze, in data 20 novembre 1944, è stata disposta la sclassifica dai beni del demanio pubblico marittimo ai beni patrimoniali dello Stato della zona di mq. 14512, sulla spiaggia di Catona (Reggio Calabria), confinante: a nord con una via comunale e con la spiaggia, ad ovest con la spiaggia, a sud con il torrente Catona e ad est con la proprietà del signor Violante Giuseppe.

(903)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 23.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 850 — Data: 28 febbraio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Sassari — Intestazione: Posadino Michele fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. — Capitale: L. 2800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2314 — Data: 3 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: D'Alessandro Giovanni fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % al portatore 47 — Rendita: L. 1985.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7 — Data: 6 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Campobasso — Intestazione: D'Uva Rodolfo fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro 4 % (1951) nominativi 3 — Capitale: L. 6500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1920 Mod. A — Data: 25 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Passarelli Nicola fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) nominativi 6 — Rendita: L. 521,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 106 Mod. A — Data: 17 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catanzaro — Intestazione: Scerbo Luigi fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) nominativi 2 — Rendita: L. 157,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2121 Mod. A — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Conte Giovanni fu Edoardo — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) nominativi 4 — Rendita: L. 2380.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 213 Mod. A — Data: 26 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Benevento — Intestazione: Falconieri Gregorio fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) nominativi 10 — Rendita: L. 1261.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 854 Mod. A — Data: 22 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: De Vivo Francesco fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) nominativi 2 — Rendita: L. 1421.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298 e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 11 giugno 1945

Il direttore generale: POTENZA

(905)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 18 giugno 1945 - N. 136

Rendita 3,50 % 1906	L.	112,50
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	7 ,20
Id. 5 % 1935	»	100 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	9 ,10
Id. 5 % 1936	»	10 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,90
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,95
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,50
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,50
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,45
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	9.,85

Media dei titoli del 19 giugno 1945 - N. 137

Rendita 3,50 % 1906	L.	112,50
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	100,15
Redimibile 3,50 % 1934	»	94 —
Id. 5 % 1936	»	10 ,10
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	98,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98, 0
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,50
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	92,40

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 17 del 5 giugno 1945 riguardante i prezzi dei filati cucirini, dell'acido borico e del borace.

1. — In relazione agli accordi intervenuti con la Commissione Alleata, il Ministero dell'industria, commercio e lavoro, con provvedimento prezzi n. 17 del 5 giugno 1945 ha fissato come appresso i prezzi di vendita franco deposito e i prezzi di vendita al consumo dei filati cucirini prodotti dalla Soc. An. Cucirini Cantoni Coats.

PREZZI DI VENDITA FRANCO DEPOSITO
ED AL CONSUMATORE DEGLI ARTICOLI DI PRODUZIONE DELLA S. A. CUCIRINI CANTONI COATS
(Merce contrassegnata con la dicitura della ditta)

a) *Filato lucido su rocchetti di legno* (bianco, nero e colorato) - Prezzo per rocchetto:

	COTONE		MISTO		RAJON	
	franco deposito	al consumatore	franco deposito	al consumatore	franco deposito	al consumatore
N. 10. . . . . . da mt. 100 L.	18 —	28 —	16 —	25 —	14 —	21,80
» 10. . . . . . » 200 »	35 —	54,50	31 —	48,30	27 —	42,05
» 10. . . . . . » 400 »	68 —	106 —	61 —	95 —	53 —	82,60
» 30-40-50 . . » 100 »	14 —	21,80	12 —	18,70	10 —	15,55
» 30-40-50. . . » 200 »	27 —	42 —	23 —	35,80	19 —	29,60
» 30-40-50 . . » 400 »	52 —	81 —	45 —	70,10	37 —	57,65

b) *Filato mercerizzato gasato su spagnolette* (bianco, nero e colorato) - Prezzo per spagnoletta:

	COTONE franco deposito	COTONE al consumatore	MISTO franco deposito	MISTO al consumatore	RAJON franco deposito	RAJON al consumatore
N. 16. . . . . . da mt. 8 L.	1,55	2,45	0,96	1,50	0,80	1,25
» 40. . . . . . » 40 »	6 —	9,35	4,50	7 —	3,90	6,05
» 40. . . . . . » 80 »	11,35	17,65	9 —	14 —	7,60	11,85
» 50. . . . . . » 25 »	3,75	5,85	3 —	4,65	2,50	3,90
» 50. . . . . . » 50 »	7,50	11,70	5,87	9,15	4,85	7,60
» 50. . . . . . » 100 »	14,15	22,05	11,50	17,90	9,50	14,80

c) *Filato mercerizzato e gasato* - morbido - su tubetti - Prezzo per tubetto:

	COTONE franco deposito	COTONE al consumatore	MISTO franco deposito	MISTO al consumatore	RAJON franco deposito	RAJON al consumatore
N. 30-40-50 . da mt. 500 L.	55 —	85,70	45 —	70,10	—	—
» 30-40-50 . » 1000 »	100 —	155,80	80 —	124,60	75 —	116,80
» 30-40-50 . » 5000 »	450 —	700 —	375 —	584 —	350 —	545 —

d) *Rammendini* - Prezzo per gomitolo:

	COTONE franco deposito	COTONE al consumatore	MISTO franco deposito	MISTO al consumatore	RAJON franco deposito	RAJON al consumatore
L.	2 —	3,10	1,75	2,70	1,50	2,35

e) *Rammendi* - Prezzo per gomitolo:

	COTONE franco deposito	COTONE al consumatore	MISTO franco deposito	MISTO al consumatore	RAJON franco deposito	RAJON al consumatore
L.	5,15	8,05	4,50	7 —	3,65	5,70

f) *Filo da imbastire* - Prezzo per tubetto:

	COTONE franco deposito	COTONE al consumatore	MISTO franco deposito	MISTO al consumatore	RAJON franco deposito	RAJON al consumatore
Da mt. 100 . . . . L.	—	—	—	—	6 —	9,35
» 400 . . . . »	—	—	—	—	24 —	37,40

g) *Tortiglia per asola a 6 capi* - Prezzo per gomitolo:

	COTONE franco deposito	COTONE al consumatore	MISTO franco deposito	MISTO al consumatore	RAJON franco deposito	RAJON al consumatore
N. 25 . . . . . da mt. 150 L.	15 —	23,35	—	—	—	—
» 30 . . . . . » 180 »	15 —	23,35	—	—	—	—

2. — In relazione agli accordi intervenuti con la Commissione Alleata, vengono fissati i seguenti prezzi di vendita dal produttore franco stabilimento:

Acido borico	L. 36	al Kg.
Borace.	» 30	»

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.